



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia di L'Aquila

Telefono: 0862905463 E-mail: protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 5 DEL 05-05-2021**

Registro Generale n. 49.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA SISMA

N. 5 DEL 05-05-2021

**Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRESIDENTE DEL CONSORZIO
S.A.L. N. 2 RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO
AGGREGATO N. 24 U.M.I. 2. CONSORZIO "CAPITIGNANO 24".
PRESIDENTE DEL CONSORZIO SIG. MAZZAFERRI MAURILIO.
CUP: G95C16000520001. PRATICA PROT. NORM. AQ-CPT-E-01189.**

L'anno **duemilaventuno** addì **cinque** del mese di **maggio**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Ing. Chiara Recchiuti

PREMESSO CHE:

- in data 06/04/2009 si è verificato un sisma di notevole entità che ha causato danni agli edifici del Comune di Capitignano;
- con Decreto del Commissario Delegato Guido Bertolaso n. 3 del 16/04/2009, modificato e integrato con il Decreto n. 11 del 17/07/2009, sono stati individuati i Comuni interessati dagli eventi sismici, nei quali è compreso anche il Comune di Capitignano;
- con Decreto Sindacale n. 20 del 10/09/2012 si è provveduto all'adozione del Piano di Ricostruzione redatto dall'UTC con la collaborazione dell'Università degli Studi di Chieti e Pescara – Dipartimento Ambienti Reti Territorio;
- in data 09 aprile 2014 l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha rilasciato il nulla osta per il suddetto Piano;
- con Verbale di Consiglio Comunale n. 2 del 26/04/2014 si è provveduto all' *“approvazione definitiva del Piano di Ricostruzione e indirizzi per l'attuazione: criteri e priorità”*.

CONSIDERATE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative alla riparazione e ricostruzione degli edifici privati ricadenti nei Comuni del cratere interessati dal sisma del 06/04/2009.

VISTO il Decreto n. 1 del 06/02/2014 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere recante disposizioni per il riconoscimento del contributo per gli interventi sull'edilizia privata nei centri storici dei Comuni del Cratere.

CONSIDERATO che nel Piano di Ricostruzione del Comune di Capitignano risulta essere stato individuato l'aggregato edilizio composto dagli edifici riportati in catasto al foglio n. 15, particelle n. 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, e che lo stesso è contraddistinto con il numero 24.

VISTO l'Atto Costitutivo – Statuto di Consorzio Obbligatorio del Consorzio denominato “Capitignano 24”, sottoscritto in data 13/06/2014 dai soggetti titolari di diritti reali immobiliari di proprietà, di usufrutto, uso e abitazione sugli immobili compresi nell'Aggregato riportato nel Piano di Ricostruzione del Comune di Capitignano al n. 24.

VISTO l'atto di adesione al suddetto Consorzio sottoscritto dal sig. Muzi Riccardo in data 13/06/2014.

CONSIDERATO che il codice fiscale del consorzio “Capitignano 24” è **93081080660** ed è stato nominato quale presidente del Consorzio il sig. Mazzaferri Maurilio (C.F. MZZMRL44P13B658F).

VISTO il provvedimento del Sindaco del Comune di Capitignano prot. n. 2011 del 04/08/2014 di autorizzazione alla suddivisione in U.M.I. dell'Aggregato N. 24, così costituite:

- U.M.I. 1: immobile riportato in Catasto al foglio 15, particella n. 251;
- U.M.I. 2: immobili riportati in Catasto al foglio 15, particelle n. 244, 245, 246, 248, 249.

VISTO che il protocollo normalizzato assegnato alla pratica di ricostruzione in parola è: **AQ-CPT-E-01189**.

CONSIDERATO che alla pratica prot. norm. AQ-CPT-E-01189 è stato assegnato il codice **CUP G95C16000520001**.

VISTA la richiesta di contributo effettuata dal sig. Mazzaferri Maurilio, C.F. MZZMRL44P13B658F, in qualità di presidente di consorzio denominato “Capitignano 24”, per la riparazione dei danni causati dal sisma del 06/04/2009 con miglioramento sismico dell'aggregato N. 24 – U.M.I. 2, acquisita al prot. 1189 del 09/05/2015 e trasmessa all'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione – Area Omogenea 2 con prot. 1196 del 11/05/2015.

VISTO l'atto conclusivo dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione – Area Omogenea 2, prot. U.T.R. 2 n. 1426 del 23/08/2016, acquisito al prot. 2332 del 24/08/2016, con il quale si comunica l'ammissibilità a contributo di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) e all'art. 9, comma 1, del Decreto USRC del 6 febbraio 2014, della suddetta richiesta per un importo complessivo pari a **€ 526.521,14**.

VISTA la Determina n. 817 del 11/12/2017 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, recante in oggetto: “*Assegnazione risorse finalizzate alla ricostruzione privata ex delibera CIPE 113/2015 – Comune di Capitignano (AQ)*”.

VISTA la concessione di contributo definitivo, mediante Determinazione n. 12 del 15/12/2017 dell'Ufficio Sisma del Comune di Capitignano, per un importo complessivo di **€ 526.521,14**, in favore del consorzio denominato “Capitignano 24”, per la riparazione con miglioramento sismico dell'aggregato riportato al Piano di Ricostruzione del Comune di Capitignano al n. 24 – U.M.I. 2.

VISTA la comunicazione acquisita al prot. 162 del 20/01/2015 del presidente del Consorzio sig. Mazzaferri Maurilio con la quale comunica gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato IBAN: IT84Q053874062000002266131, intestato al Consorzio obbligatorio Capitignano 24, aperto presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Montereale (AQ).

VISTA la comunicazione di inizio lavori in data 13/11/2017, acquisita al prot. comunale n. 4815 del 11/11/2017.

CONSIDERATA la Determina n. 35 del 12/07/2018 dell'Ufficio Sisma del Comune di Capitignano con la quale è stato liquidato il 1° s.a.l. della pratica in oggetto per l'importo complessivo di € 196.763,97, a seguito di "NULLA OSTA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL S.A.L. N. 1" dell'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione – Area Omogenea 2, acquisito al protocollo n. 2698 del 21/06/2018.

VISTA l'approvazione della proposta del Responsabile del Procedimento da parte del Titolare dell'U.S.R.C., acquisita al prot. 1283 del 19/03/2019, con la quale all'esito dell'istruttoria eseguita sulla documentazione trasmessa ai sensi della Circolare n. 3/USRC del 24/10/2016 si propone l'erogazione del contributo relativo allo stato di avanzamento dei lavori n° 2 a tutto il 31/08/2018 della pratica protocollo normalizzato AQ-CPT-E-01189, per l'importo complessivo lordo di € 104.280,07.

EVIDENZIATO che:

- questo Ufficio ha riscontrato la mancanza dell'Attestazione SOA per le ditte esecutrici dei lavori, difformemente da quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del DL n. 78/2015 coordinato con la legge di conversione n. 125/2015, e pertanto ha richiesto con nota prot. n. 1685 del **10.04.2019**, al Presidente del Consorzio e agli Uffici dell'USRC, la presenza dell'Attestazione SOA delle ditte esecutrici dei lavori, documento **indispensabile** al pagamento del SAL n.2;
- con nota prot. comunale n. 1890 del 20.04.2019 l'U.S.R.C. ha comunicato a questo ufficio che *"non risulta pervenuta altra documentazione presso l'USRC, inerente il contratto in oggetto, oltre quella inoltrata con nota mail del 17/07/2018"*;
- con nota prot. comunale n. 2030 del 27.04.2019 il Presidente del Consorzio, Sig. Maurilio Mazzaferri, dichiara che secondo lo stesso *"il contratto stipulato il 21 marzo 2018 è meramente ripetitivo del precedente contratto, stipulato in data 14.05.2015 e quindi sottratto all'applicazione dell'art. 11 comma 3 del D.L. 78/2015. Inoltre sottolinea come, "a seguito delle previsioni del DPCM 04.02.2013, agli enti locali è riservato "il compito del tutto residuale di erogare il contributo richiesto attuando il procedimento diretto a conferire copertura finanziaria dell'intervento", per cui è sottratto a questo Spettabile Ente, da un lato, l'onere di effettuare le verifiche di cui all'art. 11 c. III D.L. 78/2015; dall'altro, il potere di sospendere i pagamenti in favore del consorzio, a valle di un'istruttoria favorevole da parte dell'USRC."*;
- con nota prot. 4257 del 18/09/2019 è stato richiesto un parere all'USRC in quanto questo ufficio si è trovato nell'impossibilità *"di liquidare il S.A.L. n. 2 della pratica PROT. NORM. AQ-CPT-E-01189, poiché le due ditte facenti parte dell'ATI orizzontale al 50%, "CESAPROBA SRL SOCIETA' IMMOBILIARE", e "CUCCHIELLA SANDRO LUCIO", alla data del 19.03.2019 risultano entrambe sprovviste di SOA"*;
- con nota prot. USRC n. 5929 del 01/10/2019, acquisita al protocollo comunale n. 4520 del 02.10.2020, si recitava, tra le altre cose, che *"lo scrivente Ufficio ritiene che qualunque ulteriore azione possa essere intrapresa solo a seguito di perfezionamento dei richiamati approfondimenti già attivati nell'ambito del procedimento per la liquidazione del SAL n.2. Al fine di non dilazionare ulteriormente i tempi di suggerisce di sollecitare al Presidente di Consorzio la trasmissione della documentazione già richiesta ponendo un termine perentorio [...]"*.

CONSIDERATA:

- la nota dell'USRC acquisita al prot. comunale n. 3121 del 06/06/2020, nella quale si riportava testualmente: *"In riferimento alla richiesta avanzata dall'Avv. Ciucci, in nome e per conto del Consorzio "Capitignano 24", relativa alla possibilità di "accordare quantomeno il pagamento degli importi necessari a remunerare i tecnici procedendo a dare esecuzione in parte qua alla proposta di liquidazione dell'USRC", questo Ufficio, ritenendo condivisibile quanto prospettato dal richiedente sul mancato interessamento delle attività tecniche nelle problematiche emerse, ritiene che si possa dar corso al pagamento richiesto, secondo gli importi assentiti nella proposta di liquidazione, fatte salve le verifiche di competenza del Comune. Relativamente alle ulteriori richieste inerenti la prosecuzione dei lavori e la problematica evidenziata sulla regolarità del contratto di affidamento lavori, questo Ufficio, nell'intento di addivenire ad una soluzione che, nel rispetto delle normative vigenti, consenta di*

garantire l'interesse primario del ripristino dell'agibilità degli immobili interessati dall'intervento, accogliendo la richiesta dello stesso Avv. Ciucci, si rende disponibile ad un incontro finalizzato alla risoluzione della questione. Comunica sin d'ora la propria disponibilità a convocare l'incontro per il giorno 10 giugno alle ore 11,00, previa conferma da parte di Codesto Comune.”;

- il conseguente incontro tenutosi il giorno 10 giugno alle ore 11,00 in video-conferenza tra il Comune di Capitignano, l'USRC e il presidente del Consorzio, sig. Maurilio Mazzaferri;
- la richiesta prot. 3821 del 02/07/2020 del Responsabile Ufficio Sisma del Comune di Capitignano all' U.S.R.C. di chiarimenti in merito all'importo da erogare per la liquidazione delle spese tecniche del 2° S.A.L. della pratica sisma in oggetto, a seguito di chiarimenti effettuati in video-conferenza meglio sopra identificata;
- la risposta alla suddetta richiesta di chiarimenti acquisita al prot. 4961 del 27/08/2020 con la quale si conferma integralmente quanto riportato nella proposta di liquidazione prot. USRC/SP2 n. 193 del 12/03/2019 e si precisa che le somme ritenute liquidabili per le spese tecniche, dopo l'istruttoria tecnico amministrativa, sono pari a **€ 14.060,51**.

CONSIDERATO l'Atto di liquidazione n. 5 del 28/08/2020 dell'Ufficio Sisma del Comune di Capitignano con il quale sono state liquidate le spettanze tecniche relative al 2° s.a.l. della pratica in oggetto.

TENUTO CONTO delle diverse missive intercorse e in particolare della nota del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, Ing. Raffaello Fico, acquisita al protocollo comunale n. 441 del 21/01/2021, nella quale testualmente si recita: *“Orbene, proprio al fine di scongiurare l'esercizio del potere sanzionatorio espressamente contemplato dalla norma, all'esito dei documentati avvicendamenti contrattuali e delle misure autocorrettive poste in essere dal Consorzio, in un'ottica sostanzialistica correlata alla corretta esecuzione delle opere ed al ripristino dell'agibilità delle abitazioni coinvolte, si è pertanto ritenuto di individuare una soluzione alternativa alla risoluzione del contribuente, soluzione, quest'ultima, che avrebbe posto a carico del Consorzio e degli stessi consorziati l'intero importo delle lavorazioni eseguite. In ragione di quanto sopra, si ritiene che il provvedimento di ammissione al pagamento del SAL 2, già adottato dallo Scrivente Ufficio possa avere esecuzione da parte dell'Ente Civico. Tuttavia, pur nell'ambito di rapporti iure privatorum occorsi tra le Parti contrattuali, si rileva che il Consorzio Committente in raccordo con il Direttore dei Lavori debbano preventivamente valutare il pagamento di fatture riferite a lavorazioni eseguite da operatori diversi dall'emittente e, residualmente, valutare l'opportunità di trattenere le somme nelle more dell'avvenuta regolazione dei rapporti negoziali tra il Consorzio, l'odierno appaltatore e l'impresa Cesaproba S.r.l. rispetto al corrispettivo derivante dalla quota lavori dalla medesima eseguita e peraltro al tempo rendicontati. Nel contratto di appalto ad oggi vigente tra il Consorzio in indirizzo e l'appaltatore, all'art. 9 si legge infatti che: “Il corrispettivo dell'appalto è convenuto dalle parti per un importo pari a quello risultante dalla differenza tra il computo metrico allegato ed i lavori già eseguiti fino a tutto il SAL II oltre IVA come per legge”. Si ha ragione di ritenere che la regolazione dei rapporti contrattuali riferiti ai lavori eseguiti fino a tutto il SAL II abbia trovato o possa trovare collocazione in documentazione utile a legittimare l'emissione della fattura n. 7 del 2020, documentazione per quanto consta non rinvenuta negli allegati alla corrispondenza intercorsa. [...] - l'obbligo di rendicontazione degli importi ammessi ed erogati dalle PP.AA. a vario titolo coinvolte nei procedimenti di rendicontazione impongono l'acquisizione della documentazione contabile ed amministrativa idonea a consolidare la spesa pubblica ammessa; - gli avvicendamenti contrattuali privi di idonea documentazione a sostegno della regolazione dei rapporti insorti tra le parti relativi all'esecuzione delle opere non è idoneo a derogare al suddetto obbligo con conseguente necessità di riversamento degli importi non erogati e riferiti a lavori certificati ed eseguiti e non liquidati e/o non liquidabili all'impresa esecutrice; - gli importi ammessi ed erogati per l'esecuzione delle opere non possono essere in alcun modo distolti dal vincolo funzionale volto al solo ripristino dell'agibilità non potendo essere imputati a pagamenti di eventuali penali e/o sanzioni derivanti dai comportamenti contrattuali; - il Presidente del Consorzio nella gestione di fondi pubblici benché riferiti ad appalti privati riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale (art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2015 convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125).*

Nelle more dell'acquisizione della documentazione adottata o da predisporre in merito alla quota lavori non ricadente nell'ambito del contratto di appalto vigente, non si ritiene pertanto allo stato necessaria l'adozione di provvedimenti in autotutela fatta salva ogni più ampia riserva all'esito di eventuali e mancati riscontri da parte del Consorzio Committente.”.

CONSIDERATO l'atto di liquidazione n. 4 del 29/03/2021 dell'Ufficio Sisma del Comune di Capitignano con la quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 44.304,25, in favore del consorzio denominato "Capitignano 24", relativo allo stato avanzamento lavori n. 2 (Fattura n. 1 del 20/03/2019 della ditta Cucchiella Sandro Lucio, con sede in Via Nuova – Pozza di Preturo (AQ), P.IVA01649670666, per un importo di € 44.304,25 (40.276,59 + 4.027,66 I.V.A. 10%).

CONSIDERATA la seguente notula trasmessa dal presidente del Consorzio Sig. Mazzaferri Maurilio, acquisita al prot. 2230 del 02/04/2021:

- Notula n. 1 del 29/03/2021 del presidente del consorzio sig. Mazzaferri Maurilio, C.F. MZZMRL44P13B658F, per un importo complessivo di **€ 1.611,06**.

CONSIDERATO che, alla data odierna, la disponibilità di cassa per gli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma del 06.04.2009 del Comune di Capitignano ammonta a **€ 1.233.270,73**.

CONSIDERATO CHE:

- La L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", al comma 3-bis dell'art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;
- Il DECRETO 13 gennaio 2021 del Ministero dell'interno ha disposto "*L'Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.*" *E contestualmente ha autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.*"

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza".

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. Di **prendere atto** della approvazione della proposta del Responsabile del Procedimento USRC, acquisita al prot. 1283 del 19/03/2019, con la quale all'esito dell'istruttoria eseguita sulla documentazione trasmessa ai sensi della Circolare n. 3/USRC del 24/10/2016 si propone l'erogazione del contributo relativo allo stato di avanzamento dei lavori n° 2 a tutto il 31/08/2018 della pratica protocollo normalizzato AQ-CPT-E-01189, per l'importo complessivo lordo di **€ 104.280,07**, allegata al presente Atto di liquidazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di **prendere atto** altresì della nota del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, Ing. Raffaello Fico, acquisita al protocollo comunale n. 441 del 21/01/2021 testualmente si recita: "*Orbene, proprio al fine di scongiurare l'esercizio del potere sanzionatorio espressamente contemplato dalla norma, all'esito dei documentati avvicendamenti contrattuali e delle misure autocorrettive poste in essere dal Consorzio, in un'ottica sostanzialistica correlata alla corretta esecuzione delle opere ed al ripristino dell'agibilità delle abitazioni coinvolte, si è pertanto ritenuto di individuare una soluzione alternativa alla risoluzione del contributo, soluzione, quest'ultima, che avrebbe posto a carico del Consorzio e degli stessi consorziati*

l'intero importo delle lavorazioni eseguite. In ragione di quanto sopra, si ritiene che il provvedimento di ammissione al pagamento del SAL 2, già adottato dallo Scrivente Ufficio possa avere esecuzione da parte dell'Ente Civico. Tuttavia, pur nell'ambito di rapporti iure privatorum occorsi tra le Parti contrattuali, si rileva che il Consorzio Committente in raccordo con il Direttore dei Lavori debbano preventivamente valutare il pagamento di fatture riferite a lavorazioni eseguite da operatori diversi dall'emittente e, residualmente, valutare l'opportunità di trattene le somme nelle more dell'avvenuta regolazione dei rapporti negoziali tra il Consorzio, l'odierno appaltatore e l'impresa Cesaproba S.r.l. rispetto al corrispettivo derivante dalla quota lavori dalla medesima eseguita e peraltro al tempo rendicontati. Nel contratto di appalto ad oggi vigente tra il Consorzio in indirizzo e l'appaltatore, all'art. 9 si legge infatti che: "Il corrispettivo dell'appalto è convenuto dalle parti per un importo pari a quello risultante dalla differenza tra il computo metrico allegato ed i lavori già eseguiti fino a tutto il SAL II oltre IVA come per legge". Si ha ragione di ritenere che la regolazione dei rapporti contrattuali riferiti ai lavori eseguiti fino a tutto il SAL II abbia trovato o possa trovare collocazione in documentazione utile a legittimare l'emissione della fattura n. 7 del 2020, documentazione per quanto consta non rinvenuta negli allegati alla corrispondenza intercorsa. [...] - l'obbligo di rendicontazione degli importi ammessi ed erogati dalle PP.AA. a vario titolo coinvolte nei procedimenti di rendicontazione impongono l'acquisizione della documentazione contabile ed amministrativa idonea a consolidare la spesa pubblica ammessa; - gli avvicendamenti contrattuali privi di idonea documentazione a sostegno della regolazione dei rapporti insorti tra le parti relativi all'esecuzione delle opere non è idoneo a derogare al suddetto obbligo con conseguente necessità di riversamento degli importi non erogati e riferiti a lavori certificati ed eseguiti e non liquidati e/o non liquidabili all'impresa esecutrice; - gli importi ammessi ed erogati per l'esecuzione delle opere non possono essere in alcun modo distolti dal vincolo funzionale volto al solo ripristino dell'agibilità non potendo essere imputati a pagamenti di eventuali penali e/o sanzioni derivanti dai comportamenti contrattuali; - il Presidente del Consorzio nella gestione di fondi pubblici benché riferiti ad appalti privati riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale (art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2015 convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125).

Nelle more dell'acquisizione della documentazione adottata o da predisporre in merito alla quota lavori non ricadente nell'ambito del contratto di appalto vigente, non si ritiene pertanto allo stato necessaria l'adozione di provvedimenti in autotutela fatta salva ogni più ampia riserva all'esito di eventuali e mancati riscontri da parte del Consorzio Committente.

3. Di **erogare** pertanto l'importo complessivo di **€ 1.611,06**, in favore del consorzio denominato "**Capitignano 24**", il cui legale rappresentante risulta essere il sig. **Mazzaferrì Maurilio**, C.F. MZZMRL44P13B658F, relativo al compenso spettante al presidente del consorzio inerente allo stato avanzamento lavori n. 2 per i lavori di riparazione con miglioramento sismico dei danni del sisma del 06/04/2009 dell'aggregato riportato al Piano di Ricostruzione del Comune di Capitignano al N. 24 – U.M.I. 2, per effettuare il pagamento della seguente notula:
 - Notula n. 1 del 29/03/2021 del presidente del consorzio sig. Mazzaferrì Maurilio, C.F. MZZMRL44P13B658F, per un importo complessivo di **€ 1.611,06**.
4. Di **far gravare** la relativa spesa sull'impegno **294** del **31.12.2018** assunto sul codice di bilancio **11.02-2.03.02.01.001** – ex cap. **3250** art. **7**.

AUTORIZZA

l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento di **€ 1.611,06** in favore del consorzio denominato "**Capitignano 24**", legale rappresentante del Consorzio sig. Mazzaferrì Maurilio, C.F. MZZMRL44P13B658F, mediante bonifico su c/c bancario dedicato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., intestato al Consorzio obbligatorio Capitignano 24, aperto presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Montereale (AQ), IBAN: IT84Q0538740620000002266131.

DISPONE

di trasmettere la presente Determinazione all'Ufficio di Ragioneria e al presidente del Consorzio per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Recchiuti Chiara

Il Responsabile dell' AREA SISMA
F.to Ing. Chiara Recchiuti

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 09-06-2021
pubblicazione n. 315
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 09-06-2021

Il Responsabile dell' AREA SISMA
F.to Ing. Chiara Recchiuti

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 09-06-2021

Il Responsabile dell' AREA SISMA
F.to Ing. Chiara Recchiuti
